COMUNE DI MEDESANO
(Provincia di Parma)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.06.2020

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.04.2025

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento MODIFICATO
Art. 2 - Entrate tributarie comunali
~~*Art. 3 - Statuto del contribuente*~~ *ABROGATO*
~~*Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari*~~ *ABROGATO*
Art. 5 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali
~~*Art. 6 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi*~~ *ABROGATO*
Art. 7 - Agevolazioni tributarie a favore delle ONLUS

~~***CAPO - II DIRITTO DI INTERPELLO***~~ ***ABROGATO***

~~*Art. 8 - Oggetto*~~
~~*Art. 9 - Presentazione dell'istanza di interpello*~~
~~*Art. 10 - Istanza di interpello*~~
~~*Art. 11 - Adempimenti del Comune*~~
~~*Art. 12 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello*~~

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 13 - Oggetto
Art. 14 - Ambito di applicazione dell'istituto
Art. 15 - Attivazione del procedimento
Art. 16 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
Art. 17 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 18 - Svolgimento del contraddittorio
Art. 19 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
Art. 20 - Esito negativo del procedimento
Art. 21 - Modalità di pagamento
Art. 22 - Perfezionamento ed effetti della definizione

~~***CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE***~~ ***ABROGATO***

~~*Art. 23 - Oggetto*~~
~~*Art. 24 - Effetti*~~
~~*Art. 25 - Competenza*~~
~~*Art. 26 - Valutazione*~~
~~*Art. 27 - Perfezionamento e sanzioni*~~

~~***CAPO V – AUTOTUTELA***~~ ***ABROGATO***

~~*Art. 28 - Esercizio dell'autotutela*~~
~~*Art. 29 - Effetti*~~

CAPO VI – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 30 - Regole generali per la riscossione
Art. 31 - Interessi moratori
Art. 32 - Oneri di riscossione e spese di notifica ed escutive
Art. 33 - Limiti di importo
Art. 34 - Azioni cautelari ed esecutive
Art. 35 - Crediti inesigibili

CAPO VII – RATEIZZAZIONE, RIMBORSO E COMPENSAZIONE

Art. 36 - Rateizzazione dei debiti tributari non assolti
Art. 37 - Dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione
Art. 38 - Rimborsi
Art. 39 - Compensazione

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Norme di rinvio
Art. 41 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento MODIFICATO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza. ~~nonchè nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.~~
2. ~~Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento.~~ Le norme del presente Regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate e con le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente, o che saranno applicate in base a legge futura.

~~Art. 3 - Statuto del contribuente~~ ABROGATO

~~1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente Regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in applicazione della Legge n. 212/2000, recante disposizioni in materia di "Statuto del contribuente":~~

- ~~chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;~~
- ~~pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;~~
- ~~semplificazione e facilitazione degli adempimenti;~~
- ~~rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.~~

~~2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:~~

- ~~Diritto di interpello~~

~~- Accertamento con adesione~~

~~- Reclamo e mediazione~~

~~- Autotutela~~

~~- Compensazione~~

~~- Rateizzazione dei debiti tributari non assolti~~

~~Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari~~ ABROGATO

~~1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni previste.~~

Art. 5 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali, tramite l'adozione delle seguenti modalità operative:
   - Servizio di front office e on line a domanda di singoli contribuenti;
   - affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
   - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
   - comunicati stampa sui quotidiani locali e sul web.
2. Presso gli sportelli dell'ufficio tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili sul sito internet del Comune di Medesano.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

~~Art. 6 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi~~ ABROGATO

~~1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni, utili al corretto controllo della relativa posizione fiscale, già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di agevolare e ridurre i tempi per la definizione della propria posizione fiscale.~~

Art. 7 – Agevolazioni tributarie a favore delle ONLUS

1. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti, fatto salvo quanto eventualmente previsto nei regolamenti comunali disciplinanti lo specifico tributo. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS,

istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

~~CAPO - IL DIRITTO DI INTERPELLO~~ ABROGATO

~~Art. 8 - Oggetto~~

~~1. 1 Il presente capo, adottato in attuazione degli articoli 1 e 11 della Legge n. 212/00 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D.lgs. n. 156/2015, disciplina il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali.~~

~~2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo;~~

~~3. Ai fini del presente capo, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.~~

~~Articolo 9 - Presentazione dell'istanza dell'interpello~~

~~1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima, può inoltrare al Comune istanza di interpello.~~

~~2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.~~

~~3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente;~~

~~4. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie in merito alle quali il Comune abbia già fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale, portati a conoscenza dei contribuenti con le opportune forme di pubblicità/informazione. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.~~

~~5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.~~

~~6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.~~

~~7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.~~

~~Articolo 10 -Istanza di interpello~~

~~1. L'istanza di interpello deve contenere:~~

~~a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;~~

~~b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;~~

~~c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione e l'esplicita classificazione di "istanza di interpello;~~

~~d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;~~

~~e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;~~

~~f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.~~

~~2. All' istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.~~

~~3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) e) ed f) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta decorrono dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.~~

~~4. L'istanza è inammissibile se:~~

~~a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b);~~

~~b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 9 comma 5;~~

~~c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;~~

~~d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;~~

~~e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;~~

~~f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.~~

~~Articolo 11- Adempimenti del Comune~~

1. ~~La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente preferibilmente mediante PEC o mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , entro novanta giorni~~

~~decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune o dalla diversa data in cui vi è stata la regolarizzazione di cui all'art.10 c.3.~~

2. ~~Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere una sola volta al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma viene sospeso alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e riprende a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all' istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.~~
3. ~~Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate in forma anonima sul sito internet del Comune di Medesano.~~

~~Articolo 12 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello~~

1. ~~La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative. La risposta può essere utilizzata da altri contribuenti per situazioni analoghe a quella che è stata oggetto di interpello.~~
2. ~~Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 11 comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.~~
3. ~~Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.~~
4. ~~Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.~~
5. ~~Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.~~

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 13 - Oggetto

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del D.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. n. 218/1997 e successive modificazioni. E' esclusa l'applicazione dell'invito obbligatorio previsto dall'art. 5 ter del D.Lgs. n. 218/1997.
2. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
3. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Art. 14 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
2. L'accertamento con adesione può riguardare anche una sola parte degli immobili per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. In particolare, sia per gli accertamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili che per gli accertamenti sull'Imposta Municipale Propria, l'ambito applicativo è limitato agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili .
3. Esulano pure dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e determinati .

Art. 15 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
   a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
   b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 16 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
   a) il tributo suscettibile di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
   b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
   c) i maggiori tributi, sanzioni ed interessi dovuti;
   d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione dei maggiori tributi.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 17 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
3. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio, se ritiene sussistere i presupposti per accertare con adesione il tributo, formula al contribuente, anche telematicamente, l' invito a comparire.
6. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Il contribuente compare personalmente o conferendo delega a persona di sua fiducia.
8. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
9. Il responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 18 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno concordate al termine di ciascun incontro.

Art. 19 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e dal contribuente o dal suo rappresentante, munito di preventiva delega scritta in carta libera.
2. Nell'atto di cui al comma 1 sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi , dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 20 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà esserne dato atto nel verbale.

Art. 21 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 19.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente per un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o per un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima

devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati al saggio legale, maggiorato di 2 punti percentuali, dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 22 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un' ulteriore azione accertatrice nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

~~CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE~~ ABROGATO

~~Art. 23 - Oggetto~~

~~1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D.lgs. 546/92, come modificato dal D.lgs. 156/2015, che si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti impugnabili dinanzi alla Commissione Tributaria emessi dal Comune di Medesano, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.~~

~~2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con~~

~~rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.~~

~~Art. 24 - Effetti~~

1. ~~Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:~~
   ~~a) L'ufficio competente;~~
   ~~b) L'oggetto del procedimento promosso;~~
   ~~c) Il soggetto competente all'adozione dell'atto finale;~~
   ~~d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;~~
   ~~e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.~~
2. ~~Il ricorso in commissione tributaria non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.~~
3. ~~Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.~~
4. ~~La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.~~

~~Art. 25 - Competenza~~

1. ~~Il soggetto competente all'adozione dell'atto finale è il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto impugnato.~~
2. ~~In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso.~~

~~Art. 26 – Valutazione~~

1. ~~L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:~~
   ~~– all'eventuale incertezza delle questioni controverse;~~
   ~~– al grado di sostenibilità della pretesa;~~

~~— al principio di economicità dell'azione amministrativa.~~

~~Per quanto concerne le valutazioni di cui sopra, il funzionario si atterrà per quanto possibile alle circolari emanate in materia dall' Agenzia Entrate, tra cui quella n.9/E del 19 marzo 2012.~~

2. ~~Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:~~
   ~~a) L'accoglimento totale del reclamo;~~
   ~~b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;~~
   ~~c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;~~
   ~~d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.~~
3. ~~Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.~~

~~Art. 27 - Perfezionamento e sanzioni~~

1. ~~Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.~~
2. ~~Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.~~
3. ~~Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.~~
4. ~~Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.~~
5. ~~Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.~~

~~CAPO V – AUTOTUTELA~~ ABROGATO

~~Art. 28 - Esercizio dell'autotutela~~

~~1. Il funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:~~

~~a) all'annullamento totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;~~

~~b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.~~

~~Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere il termine di pagamento dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.~~

~~2. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.~~

~~3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:~~

- ~~errore di persona;~~
- ~~errore logico o di calcolo;~~
- ~~errore sul presupposto;~~
- ~~doppia imposizione;~~
- ~~mancata considerazione di pagamenti;~~
- ~~mancanza di documentazione successivamente sanata;~~
- ~~sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;~~
- ~~errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.~~

~~4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:~~

- ~~l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;~~
- ~~il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale (es. irricevibilità, difetto di giurisdizione, inammissibilità);~~
- ~~vi è pendenza di giudizio;~~
- ~~il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.~~

~~5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.~~

~~6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.~~

~~7. L'intervento in autotutela non preclude l'emissione di un nuovo atto, purchè siano rispettati i termini decadenziali dell'accertamento.~~

~~Art. 29 – Effetti~~

~~1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché dichiari formalmente di rinunciare al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.~~

~~2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.~~

~~3. Il mancato ritiro, in via di autotutela, di un atto di accertamento non è autonomamente impugnabile.~~

CAPO VI - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 30 - Regole generali per la riscossione

1. La riscossione coattiva degli avvisi di accertamento tributari di cui all'art. 1, comma 792, lettera a), della L. 160/2019, emessi a partire dal 1° gennaio 2020, può essere effettuata:
   a) In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, avvalendosi delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis; ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni di cui ai commi da 792 a 804 della L. n. 160/2019;
   b) mediante affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'articolo 1 e 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, avvalendosi delle norme di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tal caso, all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792 della L. n. 160/2019.
2. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019, può essere effettuata con:
   a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;

b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'articolo 1 e 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225.

3. La scelta fra le modalità di riscossione evidenziate nei precedenti commi, è effettuata dall'Ufficio sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità , oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale.

Art. 31 – Interessi moratori

1. In riferimento agli avvisi di accertamento tributari di cui all'art. 1, comma 792, lettera a), della L. 160/2019, emessi a partire dal 1° gennaio 2020:

   a) in caso di riscossione coattiva effettuata in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs n. 446/1997, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali,

   b) in caso di affidamento della riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applicano gli interessi di mora secondo le modalità e nella misura indicati dall'art. 1, comma 792, lettera i) della Legge 160/2019.

2. Gli interessi di mora di cui al comma 1, lettera a), si applicano anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 32 Oneri di riscossione e spese di notifica ed esecutive

1. In riferimento agli avvisi di accertamento tributari di cui all'art. 1, comma 792, lettera a), della L. 160/2019, emessi a partire dal 1° gennaio 2020:

   a) in caso di riscossione coattiva effettuata in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs n. 446/1997, sono poste a carico del debitore le seguenti quote, ai sensi dell'articolo 1, comma 803, della Legge 160/2019:

   - una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 Euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 Euro;

   - una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per

compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n.109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie;

b) In caso di affidamento della riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono posti a carico del debitore gli oneri e le spese indicati nell'art. 1, comma 792, lettera i), della Legge 160/2019.

2. Gli oneri di riscossione e le spese di notifica ed esecutive di cui al comma 1, lettera a), si applicano anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 33 - Limiti di importo

1. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento tributario di cui all'art. 1, comma 792, lettera a), della L. 160/2019, quando l'ammontare dello stesso, per tributo, sanzione ed interessi, non supera Euro 20,00.
2. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori a 30 Euro, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute al Comune dal soggetto debitore, compresi gli interessi di mora e le spese di notifica.
3. I versamenti ordinari dei tributi comunali non sono dovuti per importi uguali o inferiori a Euro 12,00 di tributo annuo.

Art. 34 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 35 – Crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo ovvero il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs n. 446/1997, certifica l'inesigibilità del credito derivante dalle seguenti cause:
   a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
   b) Improcedibilità per limite d'importo;
   c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva;
   d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
   e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
2. La certificazione di cui al comma 1, è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni, relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite tramite la consultazione delle banche dati rese disponibili all'ente procedente.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi o delle ingiunzioni di pagamento, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore ad Euro 15,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

CAPO VII – RATEIZZAZIONE, RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Art. 36 - Rateizzazione dei debiti tributari non assolti

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, può concedere, su richiesta scritta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di notifica di atto di accertamento o ingiunzione fiscale in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema:
   - fino ad Euro 200,00, nessuna rateizzazione;
   - da Euro 200,00 ad Euro 400,00 , fino a due rate mensili;
   - da Euro 400,01 ad Euro 1.000,00, fino a sei rate mensili;
   - da Euro 1.000,01 ad Euro 3.000,00, fino a dieci rate mensili;
   - da Euro 3.000,01 ad Euro 6.000,01, fino a venti rate mensili;
   - oltre Euro 6.000,01, fino a 36 rate mensili.
2. Per importi rilevanti, pari o superiori a 50.000,00 euro, la durata del piano di rateizzazione formulato dal Funzionario responsabile sarà sottoposto all'esame del Responsabile del Settore Finanziario per la valutazione dei riflessi sul bilancio dell'ente e della sua sostenibilità.

3. In presenza di debitori persone fisiche, che presentano una situazione economica/patrimoniale particolarmente disagiata, risultante da specifica dichiarazione del Responsabile del Servizio Assistenza del Comune, sono ammesse deroghe rispetto a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
4. Su richiesta del debitore, possono essere disposte rateizzazioni bimestrali, trimestrali e quadrimestrali, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita dal comma 1 del presente articolo.
5. Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della complessiva situazione patrimoniale (desumibile ad esempio dall'ultima dichiarazione dei redditi, dell'esistenza di redditi da locazione e di proprietà immobiliari ecc…) e debitoria del richiedente.
6. Nel caso in cui l'importo dovuto per il quale si chiede la rateizzazione sia superiore ad Euro 1.000,00, al fine di verificare la situazione di temporanea difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza:

   a) documentazione attestante la giacenza media degli ultimi 12 mesi, relativa ai conti correnti bancari, postali o di deposito intestati al debitore;

   b) l'ultimo estratto conto disponibile, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito intestati al debitore.
7. Il provvedimento di accoglimento della rateizzazione è accompagnato dal piano di ammortamento, con la precisa indicazione delle rate e dei relativi importi.
8. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo.
9. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 31, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
10. Ai fini dell'acquiescenza la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
11. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
12. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza automatica del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro 30 giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
13. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 37 - Dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione.

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Art. 38 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad Euro 12,00.

Art. 39 - Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali pagamenti eccedenti relativi a tributi degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
   - generalità e codice fiscale del contribuente;
   - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
   - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
   - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione, per importi complessivi superiori a Euro 1.000,00, opera solo in presenza di formale atto di accoglimento dell'ufficio.
5. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020.
   In proposito si precisa che le disposizioni di cui agli artt. 30, 31, 32, 33 c. 1 e 2 e 36 del presente regolamento sono applicabili limitatamente:
   - agli avvisi di accertamento tributari di cui all'art. 1, comma 792, lettera a), della L. 160/2019, emessi a partire dal 1° gennaio 2020;
   - alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 sulla base di atti di accertamento notificati entro il 31.12.2019 e non pagati.
2. In riferimento alle ingiunzioni emesse entro il 31.12.2019, continua ad applicarsi la disciplina contenuta negli artt. 30, 33 e 34 del Regolamento Entrate approvato con delibera consiliare n. 24 del 28.04.2016.